

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1817

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **RUSSO SPENA RAFFAELLO**

*Presentata il 12 dicembre 1959*

### Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In forza dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, gli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati sono stati ammessi a partecipare a concorsi interni per titoli e per esperimento pratico per il passaggio alle qualifiche superiori. L'articolo 4 della stessa legge disponeva che le graduatorie dei concorsi dovevano essere formate in base ai seguenti elementi:

- a) benemerienze militari e partigiane;
- b) periodo trascorso in prigionia e deportazione;
- c) durata del servizio militare;
- d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;
- e) titoli professionali e culturali;
- f) benemerienze di servizio;
- g) qualifica ed anzianità di grado e di servizio;
- h) rapporto informativo.

Ultimati i concorsi molti dei concorrenti, pur essendo risultati idonei, non vennero promossi per mancanza di posti; in loro favore intervenne allora la legge 3 aprile 1958, n. 471, che all'articolo 4 prevedeva appunto la sistemazione degli idonei dei concorsi banditi in virtù degli articoli 1 e 4 della legge n. 1152 del 1954 a condizione che avessero conseguito nel rapporto informativo un punteggio non inferiore ad otto ventesimi.

Questa limitazione non era prevista dalla proposta originaria (proponente Cappugi

C. n. 2646) la quale contemplava la sistemazione pura e semplice di tutti gli idonei. Nel corso della discussione, però, fu rilevato da parte del relatore onorevole Bima (seduta del 20 dicembre 1957) che per promuovere del personale che aveva partecipato ad un concorso senza risultare vincitore occorreva almeno un minimo di garanzia. Fra tutti i possibili sistemi per ottenere tale garanzia fu escogitato proprio il meno indicato in quanto fu scelto quale criterio discriminatorio per stabilire chi avrebbe dovuto essere sistemato e chi no il punteggio conseguito nell'ultimo rapporto informativo facendo così assurgere a determinante un elemento che la legge del 1954 aveva classificato ultimo (fra otto) ai fini della formazione delle graduatorie.

Ma non basta, il criterio stesso è stato ulteriormente distorto in quanto si è stabilito che per essere sistemati bisognava aver conseguito nel rapporto informativo un minimo di otto ventesimi. Con questo si è creata una grave sperequazione fra gli stessi idonei. Invero ogni qualvolta si tratta di valutare con espressione numerica i meriti del personale, qualunque sia la scala di misurazione, (decimi, ventesimi, centesimi), i classificati si distinguono in due categorie: coloro che hanno raggiunto la sufficienza e sono quelli che hanno conseguito almeno sei decimi (dodici ventesimi, sessanta centesimi) e coloro che tale sufficienza non hanno raggiunto.

Al disotto dei sei decimi non c'è che l'insufficienza. Se il legislatore avesse richiesto il punteggio di dodici ventesimi per la sistemazione: *nulla quaestio*, ma creare discriminazioni fra persone appartenenti ad una stessa categoria è compiere una illegittimità che nel diritto amministrativo assume la figura dell'eccesso di potere per disparità di trattamento. Né da un punto di vista di fatto la discriminazione trova giustificazione. Infatti per la legge n. 471 sono stati o saranno sistemati 400 dipendenti della carriera direttiva, 4.455 della carriera d'ordine e 9.592 della carriera ausiliaria restano esclusi, perché hanno conseguito meno di otto ventesimi,

83 funzionari direttivi, 109 impiegati d'ordine e 257 ausiliari, un complesso cioè di 449 persone su 14.447, pari al 3 per cento dei dipendenti sistemati o da sistemare. Giova infine ricordare un'ultima incongruenza della legge n. 471: i dipendenti appartenenti alla categoria di concetto sono stati tutti sistemati anche se avevano conseguito nel rapporto informativo un punteggio inferiore ad otto ventesimi.

Sembra perciò corrispondere a criteri di equità riservare a tutti gli idonei lo stesso trattamento. Per questi motivi il proponente si onora di sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli agenti dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, idonei perché compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi espletati a termine degli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, i quali, per aver conseguito nella valutazione del rapporto informativo un punteggio inferiore agli otto ventesimi, non abbiano potuto beneficiare del disposto di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, saranno sistemati, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi espletati a norma dei citati articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.